



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**

**AREA LINEA 3 – SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE  
INFORMATICA URP**

**Servizio Sviluppo Economico Commercio Suap Demanio marittimo**  
**R.G.O. N. 285**

**IL SINDACO**

**Vista** la L.R. n. 1 del 2/1/2007 ( “Testo unico in materia di Commercio) , ed in particolare l’art. 116 dello stesso ( “ Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”);

**Richiamata** l’Ordinanza del Commissario Straordinario dell’Ente n. 133 del 15/5/2009;

**Richiamata** la propria Ordinanza n.192 del 30/6/2009 , con la quale vennero fissati, come segue, a parziale modificazione della sopra richiamata Ordinanza n. 133/2009, i limiti massimi di apertura per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande:

- apertura consentita dalle ore **6,00**;
- chiusura entro le ore **1,00** o , nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, entro le ore **3,00**, nel periodo di vigenza dell’ora solare (periodo invernale),
- chiusura entro le ore **3,00** o , nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, entro le ore **4,00** , nel periodo di vigenza dell’ora legale (periodo estivo).

**Ritenuto** peraltro opportuno procedere alla variazione della regolamentazione sopra indicata, al fine di fornire un servizio più ampio a residenti e turisti, in ragione della connotazione spiccatamente turistica di S. Margherita Ligure, provvedendo, di conseguenza, ad una precisazione riguardo alle modalità di chiusura notturna degli esercizi;

**Dato atto** che sono diversificate - a seconda della zona cittadina ove sono situati i singoli esercizi ed alle modalità organizzative e gestionali prescelte dai singoli operatori - le fasce orarie idonee alla sospensione notturna della attività di somministrazione, ferma restando la doverosa salvaguardia del diritto al riposo notturno di residenti ed ospiti;

**Ritenuto** quindi di riconoscere l’applicabilità di un criterio flessibile per l’individuazione della fascia oraria di chiusura notturna già quantificata nel citato vigente provvedimento;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 116 della L.R. n. 1/2007, il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, richiesto con nota prot. 35879 del 27/10/2010;

**Visto** l'art. 50, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

## **REVOCA**

l'Ordinanza Sindacale n 192 del 30/6/2009;

## **ORDINA**

a parziale modificazione di quanto stabilito con Ordinanza n. 133/2009, che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande possano scegliere il proprio orario di apertura al pubblico, nel rispetto dei seguenti limiti:

### **periodo estivo ( ora legale)**

- chiusura obbligatoria notturna per un minimo di **ore tre**, da individuare dall'esercente nell'intervallo compreso **fra le ore 23,00 e le ore 6,00**;
- nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi: chiusura obbligatoria notturna per un minimo di **ore due**, da individuare dall'esercente nell'intervallo compreso **fra le ore 23,00 e le ore 6,00**;

### **periodo invernale ( ora solare)**

- chiusura obbligatoria notturna per un minimo di **ore cinque**, da individuare dall'esercente nell'intervallo compreso **fra le ore 23,00 e le ore 6,00**;
- nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi: chiusura obbligatoria notturna per un minimo di **ore tre**, da individuare dall'esercente nell'intervallo compreso **fra le ore 23,00 e le ore 6,00**.

I titolari degli esercizi dovranno comunicare al Comune in quale fascia oraria sarà effettuata la chiusura obbligatoria notturna.

Fermo ed invariato il restante contenuto della Ordinanza del Commissario Straordinario n. 133/2009.

S. Margherita Ligure, **15 NOV. 2010**

**IL SINDACO**  
**Roberto De Marchi**

